

***UNIONE GIURISTI  
DELLA VITE E DEL VINO***

**LA NUOVA OCM VINO**

***Avvocato Pietro Caviglia***

***Verona, 6 aprile 2014***

---

---

# **GLI STRUMENTI NORMATIVI DELLA PAC**

**OCM UNICA  
Regolamento 1308/2013**

**PAC**

**Pagamenti  
Diretti  
Regolamento  
1307/2013**

**Sviluppo rurale  
Regolamento  
1305/2013**

**Gestione e monitoraggio  
Regolamento  
1306/2013**

# *REG. 1306/13*

- ⇒ Controlli sulla legittimità dei pagamenti
  - ⇒ Sanzioni per inadempimenti
  - ⇒ Deposito e svincolo delle cauzioni
  - ⇒ Recupero pagamenti indebiti
- 
-

# *Cosa sopravvive del regolamento 1234/07*

## ➔ Art. 85 bis

Obbligo di estirpare a spese del produttore  
le superfici a vite impiantate  
dopo il 31 agosto 1998  
senza i corrispondenti  
diritti di impianto

## *Art. 85 ter*

Regolarizzazione entro il 31 dicembre 2009  
mediante versamento di una tassa  
delle superfici impiantate a vite  
anteriormente al 1° settembre 1998  
senza i corrispondenti diritti di impianto

In caso contrario devono essere estirpate a  
spese del produttore

---

---

# *Art. 85 quater*

- ➔ Divieto di circolazione dei vini ottenuti da vigneti illegali
  - ➔ Avvio alla distillazione e presentazione dei contratti di distillazione
- 
-

# *Art. 85 quinquies*

- ➔ Le superfici impiantate illegalmente non possono avere diritto ad aiuti nazionali e comunitari

## *Art. 85 sexies*

- ⇒ Obbligo di comunicazione degli stati membri alla Commissione circa lo stato di regolarizzazione, le sanzioni applicate i vigneti estirpati e quelli da estirpare
  - ⇒ TUTTE QUESTE NORME RESTERANNO IN VIGORE FINO A CHE NON VERRANNO ESTIRPATI O REGOLARIZZATI I VIGNETI IRREGOLARI
- 
-



# *PROGRAMMI PLURIENNALI*

- Quelli adottati prima del 1 gennaio 2014  
resteranno disciplinati  
dal regolamento 1234/07  
fino alla loro scadenza
- 
-

# *Struttura del nuovo ordinamento*

232 articoli XIII allegati

- ⇒ Disciplina 24 prodotti (dai cereali alle carni, dal latte al tabacco, dall'apicoltura ai bachi da seta, dai prodotti ortofrutticoli agli oli e ai prodotti del settore vitivinicolo)

# *I PRODOTTI VITIVINICOLI DISCIPLINATI DALLA OCM*

- ⇒ Succhi d'uva (compresi i mosti d'uva)
  - ⇒ Altri mosti d'uva, diversi da quelli parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole
  - ⇒ Vini di uve fresche
  - ⇒ Uve fresche diverse da quelle da tavola
  - ⇒ Aceto di vino
  - ⇒ Vinello
  - ⇒ Fecce di vino
  - ⇒ Vinaccia (Allegato I, parte XII)
- 
-

# *Diversa ottica*

Orientamento non più diretto ad eliminare i surplus mediante la distillazione o altre misure

Ma pagamenti diretti alle imprese per accrescerne la competitività a fronte di impegni alla modulazione dell'offerta e obiettivi di sostenibilità agricola ed ambientale

---

---

# *Manovra di emergenza in caso di necessità*

Distillazione di crisi

Ricorso alla distillazione volontaria  
o obbligatoria  
a carico degli Stati per eliminare  
eccezionali surplus produttivi

(deroga agli aiuti di stato)

---

---

# Il controllo sul potenziale produttivo

## *Il meccanismo dinamico di gestione degli impianti*

Rappresenta un compromesso tra la liberalizzazione proposta dalla Commissione e le preoccupazioni dei paesi produttori

---

---

# ***Diritto di proprietà e limitazioni in materia di impianti vitati***

Per la giurisprudenza Ue il diritto di proprietà è una situazione giuridica soggettiva tutelata congiuntamente al diritto di iniziativa economica ed è strumentale alla realizzazione dell'economia di mercato, aperta e in libera concorrenza.

Può subire correttivi solo in ragione alle esigenze del mercato e della produzione

---

---

# *Le motivazioni della Commissioni*

La liberalizzazione sarebbe giustificata dal fatto che il settore, grazie alla riforma del 2008, ha registrato una riduzione delle superfici vitate, è venuta meno l'eccedenza strutturale della produzione e il settore appare più orientato al mercato

---

---



# *Le motivazioni del Parlamento*

Un incremento eccessivamente rapido di nuovi impianti potrebbe condurre nel medio termine ad una situazione di offerta eccessiva con possibili ripercussioni sociali ed ambientali in alcune zone viticole e ad abbassamento del livello qualitativo del vino europeo

---

---

# ***Il compromesso***

## ***Un periodo transitorio (2016-2030)***

E' pur vero che a livello mondiale si prospetta un incremento della domanda, ma l'adeguamento a tale prospettiva può conseguirsi attraverso un graduale incremento dell'offerta mediante una gestione degli impianti regolata da

### **AUTORIZZAZIONI**

da rilasciarsi annualmente su domanda degli interessati per non più dell'1 per cento della superficie vitata esistente

---

---

# ***AUTORIZZAZIONI***

- ⇒ Gli Stati rilasciano annualmente autorizzazioni per non più dell'1% della superficie vitata esistente
  - ⇒ Se le domande in totale NON superano il tetto, sono accettate interamente
  - ⇒ Altrimenti si adottano criteri di ammissibilità oggettivi (v. art. 64) e le superfici sono distribuite proporzionalmente alle richieste
  - ⇒ In Italia si calcola che annualmente saranno disponibili circa 6.500 ettari
- 
-

# *CRITERI DI AMMISSIBILIA'*

- ⇒ In caso di assegnazione su base proporzionale, agli Stati è concessa la possibilità di adottare uno o più criteri oggettivi e non discriminatori:
- ⇒ Nuovi operatori, l'impianto contribuisce alla conservazione dell'ambiente, è diretto a ricomposizione fondiaria, le superfici sono sottoposti a specifici vincoli ambientali, aumenterebbe la competitività dell'azienda e della regione, migliorerebbe la qualità per vini a ig, accrescerebbe la dimensioni di piccole e medie imprese.



# ***Regime transitorio***

## ***Diritti di impianto e autorizzazioni***

Il regime delle AUTORIZZAZIONI comincia  
a decorrere dal

***1° gennaio 2016***  
***e cesserà***  
***Il 31 dicembre 2030***

***(art. 61)***

---

---

# ***NON E' RICHIESTA AUTORIZZAZIONE***

- ⇒ Impianti e reimpianti per scopi sperimentali
  - ⇒ Per vigneti i cui prodotti sono destinati al consumo familiare dei viticoltori
  - ⇒ Impianti a seguito di esproprio per pubblica utilità
- 
-

# *Regime transitorio*

## *Convertibilità*

**I diritti di impianto** concessi in base alla previgente disciplina e in portafoglio dei produttori

possono, su richiesta, essere  
**CONVERTITI**

In

**AUTORIZZAZIONI**

entro il 31 dicembre 2015

( *scadenza 31/12/2018* )

Con quali conseguenze ?

---

---

# *Regime transitorio*

## PROROGA DELLA CONVERTIBILITA' DEI DIRITTI DI IMPIANTO

Agli Stati è concessa facoltà di prorogare il periodo per chiedere la convertibilità dei diritti fino al 31/12/2020

*(in tale caso le autorizzazioni scadranno con il 31/12/2023)*

---

---



# ***NORME TRANSITORIE GENERALI (art. 233)***

- ⇒ Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle aziende agricole

# *I sostegni alle imprese*

- ⇒ Investimenti
  - ⇒ Ristrutturazione e riconversione dei vigneti
  - ⇒ Promozione
  - ⇒ Vendemmia verde
  - ⇒ Fondi di mutualizzazione
  - ⇒ Assicurazione del prodotto
  - ⇒ Aiuti alla distillazione dei sottoprodotti
  - ⇒ Distillazione di crisi (a carico dello Stato)
- 
-

# *CONDIZIONALITA'*

⇒ Il pagamento degli aiuti è subordinato al rispetto di una serie di prescrizioni in materia di

⇒ Ambiente

⇒ Sicurezza alimentare

⇒ Buone condizioni agronomiche

⇒ Le condizioni sono stabilite dallo Stato nel quadro di quelle prescritte dall'Unione

---

---